

ACADEMIA HISTORICO – IURIDICO – THEOLOGICA
PETRUS TOCĂNEL
Institutii Theologici Franciscani

STUDIA ET DOCUMENTA

Director: Maximilian PAL

9

ONORATO BUCCI

PERSONA

**UNA INTRODUZIONE STORICO-GIURIDICA
ALLA CIVILTÀ GRECO-ROMANO-GIUDAICO-CRISTIANA**



Roman
Institutum Theologicum Franciscanum
2006

ACADEMIA HISTORICO – IURIDICO – THEOLOGICA
PETRUS TOCĂNEL
Institutii Theologici Franciscani
ROMAN

Coloana «STUDIA ET DOCUMENTA»

Comitetul științific internațional:

ROMAN: Av. Dr. I. CHELARU; V.M. CIUCĂ, I. CIURARU;
V.E. DUMITRESCU; A.S. GIURGI; M. PAL; M. POPOVICI

ROMA: D.J. ANDRÉS GUTIERRÉZ; ✉ T. BERTONE; O. BUCCI;
D. CECCARELLI-MOROLLI; G. GIROTTI; A. MONTAN

Secretariat ROMAN: Marius-Gabriel CĂLIMAN
Institutul Teologic Franciscan
Str. Ștefan cel Mare, 268/B
RO-611040 Roman, jud. Neamț
Tel.: +40-233-742374
Fax: +40-233-741459
e-mail: gabrielmarius@libero.it

Segreteria di ROMA: Alessandro BUCCI
Viale Eritrea, 81
00199 ROMA – ITALIA
TEL. E FAX: +39-06-86325625
e-mail: buccialessandro@hotmail.com

Τῆ Φιλουμενη, γυνῆ,
ἣ περιφιλετῆ πῆλαι
καὶ ῥαστεῆ ῥρῆως

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

AG	<i>Archivio Giuridico</i>
AJAH.....	<i>American Journal of Ancient History</i>
ALUB	<i>Annales Littéraires de l'Université de Besançon</i>
ASNSP.....	<i>Annali Scuola Normale Superiore di Pisa</i>
BIDR	<i>Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano</i>
BIFG.....	<i>Bollettino dell'Istituto di Filologia greca</i>
BL/H.....	Haag (ed), <i>Bibellexicon</i> , Zurich–Einsiedeln, Köln, 1983, 2 ^a ed.
Civ Catt.	<i>Civiltà Cattolica</i>
CN.....	<i>Classici e Neolatini</i>
CS	<i>Cultura e Scuola</i>
DB.....	<i>Dictionnaire de la Bible</i>
DEOC.....	<i>Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano</i>
DRCM.....	<i>Dizionario comparato delle Religioni Monoteistiche</i>
DTB.....	<i>Dizionario di Teologia Biblica</i> , Torino, 1980, Leon – Dufour ed.
DThCath.....	<i>Dictionnaire de Théologie Catholique</i>
E isl.	<i>Encyclopaedia of Islam / Encyclopédie de l'Islam</i> , 2 ^a ed., Leiden, 1954 e ss
EdD	<i>Enciclopedia del Diritto</i>
EI	<i>Enciclopedia Italiana</i>
EJ.....	<i>Encyclopedia Judaica</i> , Jerusalem, 1971, Berlin, 1978 (4 ^a ed.)
EKL.....	<i>Evangelisches Kirchenlexikon</i> , 1955 e ss.
GLNT.....	<i>Grande Lessico del Nuovo Testamento</i>
HER.....	<i>The Economic History Review</i>
HUCA	<i>Hebrew Union College Annual</i>
JASO.....	<i>The Journal of the Anthropological Society</i> , Oxford
JE.....	<i>The Jewish Encyclopedia</i> , 12 voll., New York–London, 1902–1906
JL.....	<i>Jüdisches Lexikon</i> , Königstein, 1927
LThK.....	<i>Lexikon für Theologie und Kirche</i> , 1957 e ss.
MCI.....	<i>Il Mondo Classico</i>
MEW	<i>Marx–Engels Werke</i> , Dutz Verlag, Berlin, 1956 e ss
NDI	<i>Nuovo Digesto Italiano</i>
Nov Dig It	<i>Novissimo Digesto Italiano</i>
PdP.....	<i>Parola del Passato</i>
PG	<i>Patrologia Greca</i>
PWRE.....	<i>Pauly Wissowa Real–Enzyklopädie</i>
RB	<i>Revue Biblique</i>

REG.....	<i>Revue des études grecques</i>
RFIC.....	<i>Rivista di Filologia e di Istruzione Classica</i>
RIDA.....	<i>Revue Internationale des Droits de l'Antiquité</i>
RIFD.....	<i>Rivista Italiana di Filosofia del Diritto</i>
RIM.....	<i>Recherches Internationales à la lumière du marxisme</i> , Paris, Editions Sociale
RISG.....	<i>Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche</i>
RSC.....	<i>Rivista di Studi Classici</i>
RTDPC.....	<i>Rivista trimestrale di Diritto e procedura civile</i>
SCH.....	<i>Studies on Church History</i>
SDHI.....	<i>Studia et Documenta Historiae et Juris</i>
StStor.....	<i>Studi Storici</i>
SU.....	<i>Studi Urbinati</i>
ThThZ.....	<i>Trieres Theologische Zeitschrift</i> , 1888 e ss.
ThW.....	<i>Theologisches Wörterbuch zum NT</i> , 1933 e ss.
ThWAT.....	<i>Theologisches Wörterbuch zum AT</i> , 1973 e ss.
TLS.....	<i>The Times Literary Supplement</i>
TRE.....	<i>Theologische Realenzyklopädie</i> , 1977 e ss.

NOTANDA

La felice occasione del Convegno «Persona e Ordinamento nel sistema delle normative» organizzato in Campobasso il 7 e 8 settembre del 2000, in occasione dell'Anno Giubilare, ci consentì, ad oltre un decennio della nostra prima riflessione su questa tematica [*La formazione del concetto di persona nel Cristianesimo delle origini: avventura semantica e itinerario storico*, in *Lateranum*, n. s. LIV, 1988, n. 2 pp. 383–450] di ritornare sullo stesso argomento offrendo, al mondo scientifico – ma soprattutto alla Scuola per cui viviamo ed operiamo e di cui rileviamo continuamente note di entusiasmo e di conoscenza accanto a forme di abbattimento e di disagio – la nostra definitiva meditazione. A corredo di quel saggio avevamo modo di scrivere la seguente precisazione: “pubblico qui, corredato dalle osservazioni preliminari e dalle precisazioni metodologiche nonché dalle note e dalle osservazioni critiche, quanto ebbi a relazionare nell’VIII Convegno dell’Accademia Costantiniana tenuto nel corso del 1987 dal *Centro Studi storico-giuridici romanistici costantiniani*. Il titolo originario della relazione tenuto in quell’incontro scientifico *Persona fisica e persona fisica giuridicamente rilevante nel Cristianesimo delle origini, tra personalismo semitico, individualismo greco e soggettivismo romano* ha ritenuto di contenerlo in quello di *La formazione del concetto di persona nel Cristianesimo delle origini: avventura semantica e itinerario storico*, onnicomprensivo del precedente, certamente più generale ma non per questo necessariamente generico. Se ho abbondato nell’apparato critico è stato per dare allo scritto il rigore della ricerca scientifica e della completezza” (ibidem, p. 383).

L’incontro di Campobasso, dove svolgemmo un breve intervento insieme ad altri illustri studiosi, preannunciava un progetto di ricerca sul concetto di persona e non a caso aveva per titolo *Alla ricerca del concetto di persona come segno distintivo della civiltà cristiana*. Quel progetto (di cui viene dato notizia contemporaneamente a questo saggio in una pubblicazione degli Atti di quel convegno che recupera anche una vecchia testata di un periodico che da decenni era in sonno*) ora trova una adeguata e il meno possibile incompleta realizzazione con il presente lavoro. Il quale, come potrà ora rilevare anche il lettore meno attento, va ben al di là dell’individuazione del concetto di persona nella tradizione giuridica cristiana perchè non solo abbraccia l’intero itinerario storico della civiltà cristiana fino ai nostri giorni, ma confronta quest’ultima con

* Si tratta della Rivista *Archivio di ricerche giuridiche* che inizia le pubblicazioni contemporaneamente all’uscita di questo nostro saggio in un numero zero che spero preannunci una lunga vita editoriale.

altre esperienze storiche e specifica, all'interno della propria esperienza storico-giuridica, le varie fasi, storiche anch'esse, che si sono succedute nel corso dei secoli.

La bibliografia aggiunta al termine del lavoro e gli Indici (rerum, fontium, nominum, auctorum) fanno di questo saggio una ricerca del tutto autonoma dalle nostre precedenti indagini sullo stesso argomento e una riflessione scientifica completamente e responsabilmente nuova, perchè vuole essere, e lo è diventata una meditazione totalmente individuabile nel panorama critico nazionale e internazionale. Dal 1988, data della nostra prima indagine sull'argomento oggetto ora di questa nostra ricerca scientifica, a tuttoggi, è mutato il clima in cui opera il soggettivismo giuridico di tradizione romanistica ed è mutata dunque la possibilità di valutare nel presente – condizionato dalle nuove tecnologie informatiche e robotiche – la validità delle categorie logiche del diritto romano, in particolare quelle della distinzione gaiana tra *res*, *personae* e *actiones*.

Ed infine, lo studio sulla *persona* qui compiuto serve anche a riflettere proprio sui mutamenti intervenuti in questi ultimi decenni, in particolare negli ultimi due decenni, e a individuare ciò che noi chiamiamo civiltà greco-romano-giudaico-cristiana, che altro poi non è che la civiltà europea che nella formazione del concetto di *persona* (che, così come storicamente viene formulato nelle fonti, non troviamo in alcuna altra civiltà umana) trova la sua espressione più evidente e più completa. Per questa ragione, al titolo dato a questo nostro lavoro nella semplice parola *persona*, abbiamo aggiunto *un'introduzione storico-giuridica alla civiltà greco-romano-giudaico-cristiana*, perchè *introduzione* vuole essere, e *una delle tante (e infinite) introduzioni* resta fra le miriadi di introduzioni storico-giuridiche che possono farsi alla civiltà giuridica europea (cui noi abbiamo dato il contenuto, nella sua fase più adulta, di civiltà *greco-romano-giudaico-cristiana*).

Campobasso li, 30 marzo 2006

ONORATO BUCCI

SOMMARIO: PROLEGOMENA: osservazioni preliminari e precisazioni terminologiche e metodologiche; la ricerca della formazione del concetto di persona della tradizione giuridica europea aiuta a capire la formazione della stessa sua civiltà come civiltà greco-romano-giudaico-cristiana da cui è rimasta fuori il resto dell'Umanità; limite della presente ricerca e linee programmatiche seguite. SEZIONE PRIMA: *L'avventura storico-semantiche*: 1. – introduzione; 2. – il valore semantico di *persona* in ambito biblico e le radici semitiche della personalità dell'uomo nelle fonti vetero-testamentarie: il *personalismo* ebraico; 3. – *persona* in ambiente ellenico ed ellenistico: alle origini dell'*individualismo* dell'uomo occidentale e il valore di *astrazione* giuridica cui perviene il termine πρόσωπον e quello di materialità che conserva il termine σῶμα; Prometeo come *immagine* della *persona* nel pensiero greco ed ellenistico e l'eredità nel pensiero europeo del contrasto dell'Altissimo con Adamo, immagine della *persona* nel pensiero ebraico: nell'epopea della tragedia greca si forma lo spirito della *persona* e del *personalismo* dell'Occidente europeo; 4. – *persona* in ambito cristiano come sintesi delle precedenti concezioni giudaica ed ellenico-ellenistica attraverso l'esperienza dei Settanta e il pensiero neo-testamentario: il contributo dato alla formazione del concetto di *persona* nel Cristianesimo delle origini dalle esperienze giuridiche dell'Oriente Mediterraneo diverse da quelle greco-ellenistica e biblica; 5. – in particolare: l'acquisizione del principio di libertà dell'uomo e del concetto di autonomia privata e di libero arbitrio dalla tradizione giuridica ebraica filtrata attraverso la riflessione giuridico-religiosa iranica del xwar(e)nah; 6. – in particolare: l'elaborazione dei Padri della Chiesa sulla base della riflessione sulla legge di Paolo di Tarso nella scia (e nella convinzione) di ritenere Gesù di Nazareth come *il nuovo legislatore*; 7. – il valore semantico di *persona* (e di lingua latina) correlato ad *homo* ed alla materialità di *caput* come sbocco terminale dell'esperienza semantica biblico-giudaica (comprensiva dell'esperienza generale-semitica) e di quella ellenica ed ellenistica per giungere ai significati molteplici del soggettivismo giuridico. La correlazione tra *persona* e *res* come antecedente della formazione dell'istituto giuridico della schiavitù. SEZIONE SECONDA. *L'avventura storico-giuridica dall'esaltazione dell'astrazione del concetto di persona al suo eclissi*: 1. – introduzione; 2. – il valore di *persona* come *soggetto giuridico* nato con l'esperienza storica romana e romanistica si congiunge al parallelo significato espresso dalla tradizione giuridica biblico-semitica ed iranica del soggetto responsabile dei propri atti e al parallelo ed omogeneo valore della persona in ambito ellenico ed ellenistico e viene ereditato in modo sostanziale dalla cultura giuridica del Cristianesimo delle origini; 2.1. – premessa; 2.2. – il significato di *persona* nella società romana testimoniato nei testi letterari e filosofici da Seneca a Boezio; 2.3. – *persona* nella prassi giudiziaria e nella dottrina degli iurisperiti da Cicerone a Gaio e la

testimonianza di Gellio (contra patriam arma pro amica sumenda non sunt (*Noctes Atticae* I, 3, 18–19) e il significato del termine *persona*); 2.4. – *persona* come *polites*, come soggetto giuridico appartenente alla *civitas* e suo correlato con l'esperienza giuridica della *polis*: la distinzione fra *persona giuridicamente rilevante in diritto privato* e *persona giuridica di diritto pubblico* e gli antecedenti della formazione della concezione dello *Stato* moderno; 2.5. – il mancato contributo dell'esperienza socio-giuridica e socio-politica cristiana alla formazione del concetto di *persona* in diritto romano come «soggetto di diritto»; le radici del personalismo occidentale di eredità agostiniana attraverso la riflessione teologica e nient'affatto normativa; 3. – la meditazione canonistica sulla *persona* come soggetto giuridico e la sua estensione alle *universitates* e ai *collegia*; i suoi riflessi nella prassi giuridica a partire da quella processuale. La dottrina di Sinibaldo de' Freschi erede della dottrina agostiniana del personalismo cristiano piuttosto che della concezione giustiniana del soggetto di diritto: la costruzione della *persona ficta* che si accompagna e sostituisce la *persona fisica*; 4. – la riflessione romanistica in tema di *persona* in età moderna e contemporanea; 4.1. – premessa; 4.2. – il soggetto giuridico e la stagione dei diritti; 4.3. – *la persona fisica* (e la sua valenza giuridica di diritto privato) si annulla nella *persona giuridica*: dalla configurazione delle associazioni e fondazioni alla imposizione e all'onnipresenza dello *Stato-persona*: la riflessione hegeliana recupera i modelli germanistici e li incanala attraverso i suoi prodotti storici nei modelli furbachiani e in quelli marxisti-hengeliani: la stagione dei doveri; 4.4. – la variante nietzschiana e la *persona* come superuomo: la stagione dei diritti; la rivoluzione dionisiaca e la ribellione prometeica come caratterizzazione dell'anticristianesimo e come lettura della concezione della *persona* di derivazione greca elevata a paradigma universale; 4.5. – l'esperienza giuridica a common law e il concetto di *persona* in un sistema non hegeliano; l'*equity* garanzia di libertà della *persona fisica* ed anche di quella giuridica contro l'onnipresenza dello Stato; 5. – la mancata elaborazione dottrina del concetto di *persona* nel senso greco-romano-giudaico-cristiano nella tradizione giuridica islamica; per uscire dal suo stato di precarietà l'uomo deve attuare la *ibada* (servizio a Dio) e sottomettersi completamente a Lui (Islam) onde fare dell'Umma l'unica comunità dei credenti; 6. *Persona* fra cittadinanza, territorio e mercato, informatica e robotica: eclissi del soggettivismo giuridico di origine romanistica e abbandono delle categorie logiche del diritto romano e della tradizione romanistica cui l'Occidente è andato attraverso l'acquisizione delle antiche categorie logiche della cittadinanza greco-romana: considerazione dello *jus personarum* rispetto ad uno *jus loci* messo in discussione dalla prassi giuridica contemporanea; 6. – conclusione – L'incompiuta realizzazione da parte dell'Islam dello *jus personarum*. Il superamento della città terrena per la città celeste vivendo tutte

le contraddizioni della città terrena nell'insegnamento cristiano da Paolo alla Lettera a Diogneto: la persona nodo centrale della storia dell'uomo nel nuovo diritto della Chiesa.